



VADEMECUM

ad uso degli Uffici Comunali

in materia di

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO

di cui all'art.110 comma 6 del TULPS

PREDISPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANCI
IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR-AGIS
E CON AREAGIOCHI DI CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Indice

1. Normativa nazionale in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento	3
2. Licenze e altri titoli autorizzatori di competenza comunale	5
3. La tabella dei giochi proibiti	7
4. Limiti numerici alla installazione di apparecchi	8
5. Sanzioni	11
6. Competenza dei Comuni in tema di controllo	12
7. Informazione e contatti	13
8. Appendice normativa.....	14

1. Normativa nazionale in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento

La disciplina degli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS è di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato¹ (di seguito "AAMS"), così come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2002, n. 33 che recita:

"Le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuite all'Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Prima ancora, sul tema l'art. 38 della legge n. 388 del 2000, l'art. 22 legge n. 289 del 2002, l'art. 14-bis D.P.R. n. 640 del 1972 e l'ultimo in ordine di tempo, l'art. 24, comma 13 D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011.

Rimane in capo ad altre Autorità, quali Comuni e Questure, la competenza residuale in materia con particolare riferimento allo svolgimento ed alla direzione di diverse attività, soprattutto, di carattere autorizzativo, operativo e gestionale.

La raccolta del gioco attraverso gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, coinvolge oltre ad AAMS, ai Comuni ed alle Questure, anche altri importanti soggetti ovvero i Concessionari, i Gestori (proprietari degli apparecchi e/o incaricati della raccolta) e gli Esercenti, nonché i produttori e gli importatori degli apparecchi da gioco le cui attività sono ricomprese nell'art. 86 del TULPS.

Per meglio comprendere le dinamiche ed i meccanismi che sottendono a questa realtà imprenditoriale, è opportuno un breve *excursus* storico inerente l'attività di revisione della regolamentazione del settore che inizia nel 2002, ed esattamente con la Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 che ha cambiato radicalmente lo scenario di riferimento attraverso:

- l'ampliamento dell'offerta di gioco legale tramite apparecchi con premi in danaro, in sostituzione dei c.d. videopoker, con la conseguente "riscrittura" dell'art. 110, co. 6, del TULPS che introduce un nuovo prodotto ovvero la c.d. Slot o AWP ("Amusement with Prizes");
- l'introduzione della gestione telematica dei nuovi apparecchi attraverso il loro **collegamento obbligatorio alla rete di AAMS**;
- la ridefinizione del regime autorizzatorio relativo alla produzione, all'importazione ed alla gestione degli apparecchi attraverso il rilascio da parte di AAMS dei c.d. **nulla osta**.

Nel 2004 AAMS, attraverso una procedura di selezione, ha individuato una serie di **concessionari**, ossia operatori di gioco, a cui è stata affidata l'attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché delle attività e delle funzioni connesse.

¹Art. 8 del D.L. 24-12-2002 n. 282 e art. 4 del D.L. 8-7-2002 n. 138 che operano un riordino delle competenze a favore di Aams; Art. 38 L. 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 22 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 che stabiliscono il regime autorizzatorio degli apparecchi da gioco.

I capisaldi della regolamentazione di questa materia sono racchiusi all'interno della Convenzione di Concessione e dagli atti aggiuntivi alla medesima, che regola appunto i rapporti tra concessionari ed AAMS; ad essa fanno da corollario altre disposizioni contenute in leggi, regolamenti, decreti e circolari che completano il quadro normativo di riferimento.

Negli anni successivi, AAMS ha provveduto a sviluppare una disciplina amministrativa atta a regolamentare il settore in tutti i suoi aspetti, prestando particolare attenzione alle caratteristiche tecniche, alle modalità di funzionamento ed ai parametri da rispettare in tema di installazione degli apparecchi AWP prima e degli apparecchi videoterminali, detti anche videolotteries (di seguito VLT) successivamente.

Per AWP (o slot) s'intendono gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) del TULPS, per l'installazione dei quali sono previsti i seguenti adempimenti:

- CERTIFICAZIONE DI ESEMPLARI DI MODELLI APPARECCHI "COMMA 6 A" – certificazione da parte di AAMS a seguito di verifica di conformità alle regole tecniche di produzione previste;
- NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE (NOD) – autorizzazione obbligatoria per la produzione e l'importazione dei modelli certificati;
- NULLA OSTA PER LA MESSA IN ESERCIZIO (NOE) – autorizzazione obbligatoria per l'installazione degli apparecchi nei punti di vendita autorizzati

L'attuale disciplina prevede che siano "apposti" in modo visibile su **ogni apparecchio** installato i titoli autorizzatori² rilasciati da AAMS, ovvero: **l'originale dell'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione in copia conforme nonché il nulla osta di messa in esercizio in originale.**

Di grande importanza è l'obbligatorietà del collegamento degli apparecchi alla rete telematica di AAMS a cui è collegato a propria volta il sistema di elaborazione dei concessionari, sottoposto al controllo di SOGEI; nel caso in cui gli apparecchi non siano collegati, oppure vengano rilevate irregolarità, gli stessi vengono bloccati tramite via telematica e possono essere riattivati, sempre tramite la rete telematica, solo dopo la risoluzione del problema.

La normativa di settore cambia e si evolve di pari passo con i cambiamenti e le evoluzioni del mercato e dei generali mutamenti della realtà nazionale ed internazionale; l'esigenza di sviluppare la normativa trova ragion d'essere soprattutto in considerazione delle innovazioni tecnologiche ed informatiche proprie del settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

L'offerta di gioco, infatti, si arricchisce con l'introduzione di una nuova tipologia di apparecchi, i videoterminali (VLT), ossia gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. b) del TULPS.

Punto di partenza della regolamentazione di tali nuovi apparecchi è la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito al co. 6 dell'art. 110 del TULPS la lettera **b)** introducendo così, nell'ambito della definizione di apparecchi per il gioco lecito, le **VLT**.

² Comma 9 lettera f) dell'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, pone una sanzione amministrativa (da 500 a 3000 €) in caso di mancata esposizione.

Trattasi di apparecchi esteriormente simili alle AWP, dalle quali, però, se ne differenziano sotto diversi aspetti legati soprattutto all'utilizzo di una tecnologia maggiormente avanzata che consente migliori *performance*, nonché un'**offerta multipla di gioco** ed **possibilità di vincite più elevate**.

La normativa delle VLT prende vita con il **Decreto Abruzzo – D.Lgs 28 Aprile 2009, n. 39** (art. 12) – per ulteriori specifiche in ordine, ad esempio, alle caratteristiche degli ambienti in cui installare questa nuova tipologia di apparecchi ed ai requisiti dei sistemi di gioco, il decreto rinvia a disposizioni che AAMS ha emanato successivamente, come ad esempio il **Decreto Direttoriale del 22 gennaio 2010 “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all’art. 110, co. 6, lett. b)”**, che individua le caratteristiche e gli elementi peculiari di questo sistema di gioco.

Di seguito alcune prescrizioni contenute nel decreto in ordine a ciò che il sistema deve garantire:

- il colloquio tra tutte le componenti in tempo reale;
- la tracciabilità dei dati di gioco;
- il costante monitoraggio del corretto funzionamento del sistema stesso;
- l'esecuzione delle procedure di blocco

Sulle VLT è apposto il CIV (codice identificativo di verifica) riportato, anche in formato codice a barre, sull'etichetta identificativa della VLT, nella quale sono memorizzate informazioni leggibili esclusivamente dagli Uffici territoriali di AAMS con l'ausilio di un sistema di rilevazione dedicato.

Se ne deduce che l'introduzione degli apparecchi videoterminali ha comportato un riordino del comparto degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, che ha avuto ripercussioni anche sulle attività da porre in essere da parte dell'Amministrazione e degli enti statali coinvolti, come vedremo più nel dettaglio nei paragrafi a seguire.

2. Licenze e altri titoli autorizzatori di competenza comunale

I produttori e gli importatori, nonché i gestori e gli esercenti, incaricati dai concessionari per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco lecito sul territorio, quali titolari degli esercizi commerciali all'interno dei quali è ammessa l'installazione di apparecchi AWP e/o VLT, per esercitare l'attività di gioco lecito, devono necessariamente essere in possesso di appositi titoli autorizzatori, ossia licenze rilasciate, a seconda delle tipologie di esercizi commerciali dai Comuni o dalle Questure. Ad esempio, una sala pubblica da gioco, munita di licenza comunale ex art. 86 del TULPS, se intende installare le “VLT”, deve chiedere alla Questura e non al Comune il rilascio di un ulteriore titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Relativamente alle autorizzazioni di competenza del Comune, va menzionata senza dubbio, la licenza ex art. 86 del TULPS, necessaria per l'esercizio delle seguenti attività:

- Alberghi, locande e pensioni;
- Trattorie, osterie e ristoranti;
- Caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non;
- Sale giochi;
- Stabilimenti balneari e piscine

Nei summenzionati locali è ammessa l'installazione di apparecchi AWP di cui all'art. 110. co. 6, lett. a) del TULPS ed, essendo tali esercizi già provvisti di autorizzazione comunque valida ai fini dell'art. 86 del TULPS, non è necessario chiederne un'altra, laddove si volesse raccogliere gioco tramite gli apparecchi summenzionati.

Necessitano, invece, di licenza ex art. 86 del TULPS, ai fini dell'installazione degli apparecchi AWP, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 ed 88 del TULPS come tabaccherie, edicole, ricevitorie, circoli ed aree aperte al pubblico; **art. 86, comma 3, lett. c)** dispone, infatti, l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi AWP in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 o di cui all'art. 88 del TULPS, ovvero per l'installazione degli stessi in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

Per ottenere questa licenza, gli interessati devono presentare la SCIA³, a cui, si precisa, non è necessario allegare copia dei nulla osta⁴, non essendo questo adempimento previsto da alcuna norma. L'esistenza dei nulla osta è, inoltre, sempre verificabile anche in caso di sostituzione di apparecchi nel corso del tempo, in quanto resta, comunque, l'obbligo di apposizione dei titoli in argomento sugli apparecchi ⁵.

Ugualmente non richiesto dalle norme, è l'inserimento nella Scia (e nella licenza) del numero e della tipologia di apparecchi installati, in quanto l'offerta di gioco è oggetto di atti regolamentari di competenza di AAMS; indispensabile è, invece, inserire l'indicazione relativa all'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento,

³ Si allegano i modelli di Scia da utilizzare per le tipologie di licenze previste dal comma 3 dell'art. 86 TulpS, utili anche come riferimento per la corretta impostazione della modulistica a seguito dell'adeguamento alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvato con DPR 7 settembre 2010 n. 160, che prescrive l'utilizzazione della procedura telematica.

⁴ Art. 38 comma 6 legge 388/2000 che prevedeva che <<6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni>> l'art. 86 comma 3 allora vigente prevedeva (nella versione introdotta dalla legge 388/2000 articolo 37 comma 2) che <<(…) La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati>> dal 1 gennaio 2006 il comma 6 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che <<Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni>>, mentre il comma 3 dell'art. 86 TulpS è del tutto cambiato e non prevede che il nulla osta necessario per il rilascio della licenza di cui all'art. 86 TulpS.

⁵ tale attività può iniziare a seguito di presentazione al Comune competente per territorio della SCIA in quanto l'art. 19 legge n. 241 del 1990 esclude espressamente dalle attività soggette a mera segnalazione certificata di inizio attività i soli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza – e, perciò, per quanto qui interessa, gli atti emessi non dagli enti locali ma dalle Questure, competenti esclusivamente per il rilascio dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 88 TULPS; si veda, inoltre, l'art. 34, comma 6 del decreto legge c.d. "Salva Italia" n. 201 del 2011, avente ad oggetto "Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex- ante", che conferma l'utilizzabilità della SCIA per le attività licenziate ex art. 86 TULPS

nonché alle prescrizioni che regolano l'offerta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento vigenti ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni ⁶.

Gli apparecchi VLT sono installabili esclusivamente negli ambienti elencati all'articolo 9 del decreto AAMS del 22 Gennaio 2010 e solo a fronte della licenza di cui all'articolo 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

Con particolare riferimento agli ambienti di cui alla lettera f) del decreto summenzionato, ossia alle sale all'interno delle quali si raccoglie gioco esclusivamente attraverso apparecchi VLT e/o comma 6 a), si precisa che la competenza al rilascio dell'autorizzazione è sempre e solo in capo alla Questura, esulando tale attività dalle competenze comunali.

Esula, inoltre, dalle attività rimesse alla competenza dei Comuni, anche qualsivoglia attività di verifica o di altra natura legata all'elenco degli operatori, ossia l'elenco di cui all'art.1, comma 82 della legge di stabilità 2011 (n. 220 del 2010). Trattasi di un elenco, unico a livello nazionale, suddiviso in tre sezioni ed ulteriori sottosezioni –, riportante i dati identificativi dei soggetti che compongono la filiera dell'intrattenimento con vincite in denaro, ovvero dei soggetti che espletano «attività in materia di apparecchi da intrattenimento».

L'elenco de quo è consultabile liberamente, gratuitamente e permanentemente da chiunque vi abbia interesse mediante accesso al sito informatico istituzionale dell'AAMS (all'indirizzo www.aams.gov.it).

L'iscrizione nell'elenco è condizionata al possesso di numerosi requisiti, come previsto dal decreto AAMS del 9 settembre 2011, e tra questi assume particolare rilievo il pregresso possesso delle licenze ex artt. 86 ed 88 del TULPS; l'iscrizione è obbligatoria – e soggetta a rinnovo annuale – per tutti gli operatori del comparto degli apparecchi da gioco con vincite in denaro e costituisce "titolo abilitativo" per lo svolgimento delle attività in materia di apparecchi da intrattenimento. Pertanto, ai titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, già richiesti, si aggiunge questo ulteriore titolo, senza il quale è inibita ogni attività relativa agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6 del TULPS.

3. La tabella dei giochi proibiti

Esula dal novero delle autorizzazioni, ma è un documento obbligatorio ,la cui mancata esposizione in luogo visibile è sanzionata penalmente,, come disposto dall'art. 110, co. 1 del TULPS la "tabella dei giochi proibiti".

In tutti gli esercizi ove vengono installati apparecchi da gioco deve essere esposta la tabella summenzionata, approvata dal Questore e vidimata dal sindaco o da un suo delegato, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre⁷. La disciplina sul tema ha subito una modifica, infatti, il co. 1 dell'art.110 del TULPS dispone che "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal

⁶ Per questa via si garantisce l'automatico adeguamento di tutti gli operatori alle nuove norme di carattere generale con omogeneità di applicazione delle stesse su tutto il territorio.

⁷ Cfr. Comma 1 art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e art. 195 R.D. 6.5.40 n. 635, con successive modificazioni ed integrazioni.

questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza ...”; questo vuol dire che nelle sale autorizzate dalla Questura, ai sensi dell’art. 88 del TULPS, la tabella deve essere vidimata dalla Questura stessa e non dal Comune nella persona del Sindaco.

Pertanto, gli esercenti in possesso di licenza ex art. 86 e/o 88 del TULPS che volessero installare gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, devono esporre copia della tabella dei giochi proibiti.

Per semplificare il rilascio della tabella dei giochi proibiti da parte dei Comuni, si consiglia l’adozione di una procedura telematica che renda scaricabile dal sito del Comune il documento (formato pdf) con menzione, al fine di adempiere alle previsioni di cui all’art. 110 co. 1 del TULPS, che la **copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali.**

Gli interessati potranno, quindi, adempiere all’obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza peraltro necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

4. Limiti numerici alla installazione di apparecchi

A fronte di quanto previsto dalla c.d. Legge di stabilità 2011 – L. 13 Dicembre 2010, n. 220 – il decreto direttoriale AAMS, Prot. n. 2011/30011/giochi/UD, del 27 Luglio 2011 ha individuato i nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativi da applicarsi ai fini del contingentamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) e b) del TULPS, all’interno delle tipologie di esercizi commerciali in cui è ammessa la raccolta del gioco attraverso gli apparecchi di cui sopra.

All’interno del summenzionato decreto sono riassunti i capisaldi del contingentamento degli apparecchi ADI; il decreto del 27 Luglio 2011“... sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010 ” (art.7 co. 1).

L’inciso “... con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS ...” mantiene in vigore le prescrizioni in ordine agli apparecchi di altre tipologie che pertanto rimangono immutate:

- Apparecchi dell’articolo 110, comma 7 a) del TULPS;
- Apparecchi dell’articolo 110, comma 7 c) del TULPS;
- Apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM). Questi apparecchi sono:
 1. Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo.
 2. Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”).
 3. Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari.
 4. Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi (freccette) e apparecchi similari.
 5. Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari.
 6. Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

Restano in vigore le disposizioni di seguito elencate:

- I. Art. 3, comma 3, del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili <<(…) l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'articolo 110, commi 6 (...)>>, pertanto in tali punti di vendita è necessaria l'installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro, rilevando in tale categoria sia i "comma 7" sia quelli elettromeccanici e meccanici (AM).;
- II. Permane l'obbligo di mantenere non contigue le tipologie di apparecchi aventi vincita in denaro rispetto alle altre, per i punti di vendita non aventi l'offerta di gioco come principale;
- III. Permane l'obbligo di predisporre aree separate per gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS e di cui alle altre tipologie previste dalla legge per i punti di vendita aventi attività esclusiva di offerta di gioco pubblico (sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale dedicate, negozi di gioco).
- IV. Per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 resta in vigore l'art.2, comma 3, del Decreto Direttoriale del 18/01/2007; tale disposizione va letta espungendo dal testo le parole "6 o", ovvero, << è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110 co. 7, del Tulps ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita ...>>, con la conseguenza che mentre in precedenza era possibile installare ogni 5 mq in alternativa tra loro, un apparecchio del comma 6 A o un apparecchio del comma 7, adesso sarà possibile installare ogni 5 mq cumulativamente sia un apparecchio del comma 6 sia un apparecchio del comma 7.

Allo scopo di fornire un quadro completo ed esaustivo della disciplina del contingentamento, il nuovo decreto del 27 Luglio 2011, fermo restando l'obbligo del possesso delle licenze ex art. 86 e/o 88 del TULPS in capo al titolare dell'esercizio commerciale e, opera una nuova classificazione dei punti di vendita (PV) individuandone quattro principali categorie:

- 1) PV con attività di gioco esclusiva:
 - a) agenzie di scommesse;
 - b) negozi di gioco di cui all'art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. Bersani) nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti);
 - c) sale bingo;
 - d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS (c.d. sale dedicate comma 6);
 - e) sale giochi

- 2) PV assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva autorizzati anche alla somministrazione di alimenti e di bevande:

Trattasi di esercizi assimilabili, appunto, a quelli con attività di gioco esclusiva, ma all'interno dei quali, oltre alla raccolta di gioco, è autorizzata anche, in via accessoria, la somministrazione di alimenti e di bevande.

Per questa tipologia di punti vendita, sono necessarie le seguenti precisazioni:

- dall'insegna deve risultare chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco e, l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione, non deve risultare autonoma rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione deve avvenire esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

Si precisa che per l'attività subvalente di somministrazione occorre la SCIA.

3. PV di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici:

- a) Punti di vendita di cui all'art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223;
- b) Rivendite tabacchi e Ricevitorie lotto.

4. PV in cui si svolge attività diversa dal gioco:

- a) Bar ed esercizio assimilabile;
- b) Ristorante ed esercizio assimilabile;
- c) Stabilimento balneare;
- d) Albergo o esercizio assimilabile;
- e) Edicole;
- f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

Di seguito si riporta l'analisi dei parametri numerico quantitativi individuati nel nuovo decreto in materia di contingentamento:

- ✓ **Condizione minima di installabilità:** trattasi della riserva di una superficie minima di ingombro pari ad almeno 2 mq per ogni singolo apparecchio AWP, da applicarsi in tutte le tipologie di esercizi autorizzati; tale superficie minima di ingombro è pertanto da considerare come l'area effettiva nella quale è compreso l'apparecchio e lo spazio antistante necessario ad un corretto accesso al gioco. Si tratta di una prescrizione finalizzata ad evitare l'allocatione indiscriminata di apparecchi nei punti di vendita e a rendere più agevoli i controlli relativi alla presenza dei nulla osta. **il numero di apparecchi installabili**, sia AWP che VLT, è da calcolarsi in considerazione della tipologia di punto di vendita e delle dimensioni di questo. Si precisa che la **superficie oggetto di calcolo** ai fini dei contingentamento limiti numerico quantitativi **non è quella complessiva del punto di vendita**, ma quella al netto di magazzini, depositi, locali di lavorazione (cucina o laboratori), uffici e servizi (bagni), fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

Sull'argomento è allegata al presente documento una tabella che illustra graficamente le nuove disposizioni di cui al decreto AAMS del 27 Luglio 2011.

Tenuto conto della possibilità che tra le categorie individuate dal decreto sia possibile che un punto di vendita abbia natura "mista" potendo rientrare in diverse categorie (es. bar che è anche corner; albergo che ha anche la licenza per bar o per ristorante; bar che ha anche la rivendita tabacchi; ecc.) è fissato il principio secondo il quale deve essere preferita l'offerta maggiore possibile di gioco pubblico: <<Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, **si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi**>>.

5. Sanzioni

Dati i nuovi parametri numerico quantitativi di cui sopra, nell'ipotesi in cui il sistema di elaborazione del concessionario o il sistema centrale di AAMS – SOGEI rilevi, in un qualsiasi punto di vendita, una situazione di "eccedenza", nel senso che il numero di apparecchi installati risulti essere maggiore del numero di installazioni consentite, lo stesso concessionario deve provvedere alla rimozione dell'apparecchio in eccedenza, attraverso la materiale modifica dello stato o dell'ubicazione dell'apparecchio in eccedenza rispetto ai limiti numerico quantitativi stabiliti.

Nel caso di mancata rimozione, da effettuarsi nell'arco delle 72 ore successive alla rivelazione sul sistema del concessionario o successive alla comunicazione da parte di AAMS – SOGEI, tale comunicazione assurge a rango di formale contestazione della violazione.

All'eccedenza riscontrata come sopra, o a fronte di accessi, controlli ed ispezioni in loco, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 1.000 per ciascun apparecchio che risulti in eccedenza, oltre all'obbligo di rimozione forzata con oneri a carico dei responsabili.

Al controllo sulla corretta osservanza delle prescrizioni inerenti i limiti numerico quantitativi di cui al nuovo decreto Direttoriale Prot. n. 2011/30011/Giochi/UD, provvede AAMS, che esercita tale controllo mediante la rete telematica avvalendosi dei dati in possesso del partner tecnologico SOGEI.

Per quanto attiene al mancato rispetto della **condizione minima di installabilità** per ogni singolo apparecchio, pari ad **almeno 2 mq**, la sanzione si sostanzia nell'obbligo di ripristinare gli spazi così come disciplinato dal decreto; non sono assolutamente applicabili sanzioni amministrative pecuniarie.

Sono di competenza dei Comuni le sanzioni accessorie previste dal comma 10 dell'art. 110 del TULPS relative alla sospensione della licenza di competenza comunale da 1 a 30 giorni; l'esercizio di tale potere presuppone però che la sanzione principale, cioè la sanzione di cui al comma 9 dell'art. 110 TULPS, dalla quale dipende l'applicabilità della sanzione accessoria sia applicata dall'AAMS in via definitiva: è quindi necessario prima di poter emettere un provvedimento di sospensione della licenza che il Comune riceva notizia dall'AAMS della emissione dell'ordinanza- ingiunzione ex art. 18 della legge 689/1981 di pagamento per gli specifici illeciti di cui al comma 9 e che tale provvedimento diventi definitivo, per mancata opposizione o perché le procedure di impugnazione in sede giudiziaria nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione sono definite con conferma della stessa, non è quindi assolutamente possibile che il Comune applichi la sanzione accessoria in base al semplice verbale di accertamento.

Restano ferme le competenze sanzionatorie comunali stabilite dagli artt. 17-bis e ss. TULPS a tutela delle eventuali prescrizioni di licenza.

6. Competenza dei Comuni in tema di controllo

La competenza dei Comuni si sostanzia oltre che nell'attività di rilascio dell'autorizzazione ex art. 86 del TULPS, anche nel controllo presso gli esercizi commerciali della regolarità dello svolgimento del gioco.

In particolare, gli incaricati dell'Ufficio Comunale possono verificare che:

- sugli apparecchi sia esposto il Nulla Osta di messa in Esercizio rilasciato dall'ufficio regionale AAMS in originale, il Nulla Osta di Distribuzione in copia conforme rilasciato dall'ufficio regionale AAMS competente, il Certificato di Conformità in originale rilasciato dal produttore dell'apparecchio.
- nel locale autorizzato sia esposta la Tabella dei giochi proibiti.
- nel locale autorizzato sia esposto il divieto del gioco ai minori di 18 anni.

L'art. 1, comma 69 legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) sancisce precisi obblighi a carico dei soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti di natura ispettiva, vengano a conoscenza di fatti rilevanti sul piano dell'accertamento amministrativo e tributario in materia di apparecchi da gioco.

Cosicché, ove nel corso dei controlli amministrativi svolti dalla Polizia Municipale emergano illeciti amministrativi di cui all'art. 110, comma 9 TULPS ovvero fattispecie di natura penale o tributaria (in materia di prelievo erariale unico e di imposta sugli intrattenimenti), l'organo accertatore è obbligato a trasmettere i dati e gli elementi raccolti all'AAMS ed al competente Comando provinciale della Guardia di Finanza per l'adozione dei successivi provvedimenti anche di carattere fiscale].

In tema di controlli, con particolare riguardo ad eventuali situazioni di abuso del gioco, sarebbe auspicabile aprire un dialogo con i Comuni, al fine di collaborare dando vita a campagne di sensibilizzazione, azioni informative, nonché azioni atte a monitorare situazioni problematiche che possono verificarsi all'interno di quella specifica area territoriale; ciò consentirebbe di perseguire lo scopo comune di limitare eventuali abusi ed evitare effetti collaterali che penalizzano il giocatore, la comunità, creando problemi di varia natura e non sempre di facile risoluzione.

7. Informazioni e contatti

Per eventuali richieste di chiarimento, è attiva la casella di posta elettronica vademecum.giocolecito@anci.it

Appendice normativa

Leggi - Decreti legge - Decreti legislativi

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4) (5).

... omissis ...

Capo II - Degli esercizi pubblici (139)

86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (140), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche (141), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (142), ovvero locali di stallaggio e simili (143).

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (144).

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (145).

... omissis ...

88. (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione (146) (147).

... omissis ...

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (179).

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (180).

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (181).

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi

e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un

ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle

somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque

le sue regole fondamentali (182);

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma

dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (183).

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (184).

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'*articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (185), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni] (186);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (187).

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di

cui all'*articolo 14-bis*, comma 1, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (188).

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 (189).

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (190).

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è

disposta la confisca ai sensi dell'*articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (191).

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio (192).

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si

applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168* (193).

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di

autorizzazione ai sensi dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni

sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi

dell'*articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con

ordinanza motivata e con le modalità previste dall'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono

disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (194).

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (195) (196).

... omissis ...

Note

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'*art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593*, convertito in *L. 22 gennaio 1928, n. 290* il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.

(3) L'*art. 58* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'*art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 13 ottobre 2003, n. 2003/43548/COA/UDC; Nota 19 aprile 2004, n. 2004/20623/COA/ADI; Circ. 6 maggio 2004, n. 2/COA/DG/2004; Nota 12 maggio 2004, n. 2004/26634/COA/ADI; Nota 5 agosto 2004, n. 2004/44882/COA/ADI; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 13 maggio 2005, n. 21/E; - Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 5 luglio 1996, n.*

559/C.4713.10089.D(1); Circ. 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1); Circ. 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23); Ris. 23 novembre 1996, n. 559/C; Circ. 24 aprile 1997, n. 559/C.24103-13500.F(4)1; Circ. 2

maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1); Circ. 19 luglio 1997, n. 559/C.5692-10089(4); Circ. 15 novembre 1997, n.

559/C.14514.10089.D(7); Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1); Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008; Circ. 5 dicembre 2003, n. 557/A/223.420.1; Circ. 6 maggio 2004, n. 557/PAS.6880.12001(1); - Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E.

(5) Vedi, anche, gli *articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85*.

(139) Vedi, anche, gli *artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, *art. 665* e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcoliche *art. 686 c.p. del 1930*.

(140) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, *artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliori igieniche negli alberghi *R.D. 24 maggio 1925, n. 1102*, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, *L. 21 marzo 1958, n. 326* e *D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869* e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, *art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298*.

(141) Vedi *l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504*.

(142) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo *art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.

(143) Comma così modificato dall'*art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480*.

(144) Vedi, anche, il *D.Lgs. P. 28 giugno 1946, n. 78* e *l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478*, nonché gli *artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918*, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza

per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, *D.Lgs. 4 settembre 1944, n. 184* (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone: «*Articolo unico*. Le pene stabilite dall'*art. 665* del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'*articolo 86* del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere

inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il *D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235*.

(145) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 534,*

L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli *artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000*.

(146) Articolo prima modificato dall'*art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401* e poi così sostituito dall'*art. 37, comma 4, L.*

23 dicembre 2000, n. 388.

(147) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 454 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 88* così come richiamato dall'*art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401*, sollevate in riferimento agli *artt. 3 e 41* della Costituzione.

(179) Comma così sostituito dal *comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(180) Comma così sostituito dal *comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(181) Comma così modificato dal *comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(182) Lettera così modificata prima dell'*art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* e poi dal *comma 282 dell'art. 1, L. 24*

dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il *comma 283* dello stesso articolo 1.

(183) Lettera aggiunta dal *comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il *comma 283* dello stesso articolo 1.

(184) Comma prima modificato dal *comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal *comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, il

comma 13 del citato *articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005*, il *D.Dirett. 10*

aprile 2003, il *D.Dirett. 27 ottobre 2003*, il *D.Dirett. 4 dicembre 2003*, il *D.Dirett. 18 gennaio 2007* e

il *D.Dirett. 4 luglio 2007*. Con *Prov. 1° luglio 2004* (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei

nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(185) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'*art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(186) Lettera abrogata dal *comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal *comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il *D.Dirett. 27 ottobre 2003*, il *D.Dirett. 20 gennaio 2004* e il *D.Dirett. 18 gennaio 2007*.

(187) Vedi, anche, il *D.Dirett. 8 novembre 2005* e il *D.Dirett. 30 gennaio 2006*.

(188) Comma aggiunto dall'*art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'*art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(189) Comma aggiunto dal *comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(190) Comma così sostituito prima dal *comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266* e poi dal *comma 86 dell'art.*

1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il *comma 547* dell'*art. 1*, della stessa *legge n. 266 del 2005*. Per i criteri di

applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il *D.Dirett. 21 maggio 2003*.

(191) Comma aggiunto dal *comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(192) Comma aggiunto dal *comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(193) Comma aggiunto dal *comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(194) Comma così sostituito dal *comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, l'*art. 38, D.L. 4*

luglio 2006, n. 223.

(195) Comma così sostituito dal *comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(196) Articolo prima modificato dall'*art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507*, dall'*art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'*art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425* e dall'*art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dall'*art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Vedi, anche, gli *artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000* e il *comma 5* dell'*art. 22* della suddetta *legge n. 289 del 2002*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si

applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'*art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457*.

L. 23 dicembre 2000, n. 388 (1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (2)

... omissis ...

Art. 38. *Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.*

1. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione (117)] (118).

2. [I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni

dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni] (119).

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la

manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore

in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica

(120).

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al *regio decreto n. 773 del 1931*, nonché ai

loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e

gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione (121).

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo (122).

6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze

previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni (123).

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi

siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli *articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive

modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e successive modificazioni (124).

... omissis ...

Note

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: [Circ. 1 giugno 2001, n. 14](#);

Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3; - I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6; Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004; - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2; Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75; Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23 giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36; - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 16 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15 febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 2001, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo 2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2001, n. 61; Circ. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno 2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2001, n. 128; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17 ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26; Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 aprile 2002, n. 68; Circ. 11 aprile 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ. 16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120; Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 163; Circ. 31 dicembre 2002, n. 191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 luglio 2003, n. 80; Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n. 73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 2004, n. 76; Msg. 23 giugno 2004, n. 19918; Msg. 28 giugno 2004, n. 20387; Msg. 29 luglio 2004, n. 24086; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25 ottobre 2004, n. 144; Circ. 24 maggio 2005, n. 67; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856;- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001; - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ. 21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis; Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n. 110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 20 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002; Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004; - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio 2001, n. 11; - Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31 gennaio 2002, n.11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E; Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E; Circ. 17 aprile 2002, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002,

n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio 2002, n. 143152; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E; Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E; Ris. 2 maggio 2005, n. 52/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E; - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 10 aprile 2001, n. 900379; Circ. 28 maggio 2001, n. 900562; Circ. 31 maggio 2001, n. 900582; Circ. 31 luglio 2001, n. 155; Circ. 6 agosto 2001, n. 159; Circ. 22 agosto 2001, n. 165; - Ministero dell'interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003; - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1; - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio 2001, n. 87; - Ministero delle attività produttive: Circ. 22 giugno 2001, n. 900780; Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014; Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707; - Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E; - Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939; Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.

(117) Vedi, anche, il D.Dirett. 11 marzo 2003.

(118) Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(119) Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(120) Comma così modificato dal comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 528 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 502 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 27 gennaio 2004.

(121) Comma così modificato dal comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 528 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 502 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e l'art. 2,

D.Dirett. 19 settembre 2006.

(122) Vedi, anche, l'art. 2, D.Dirett. 19 settembre 2006 e l'art. 39-quinquies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, aggiunto

dal comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(123) Comma così sostituito dal comma 529 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(124) Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

L. 27 dicembre 2002, n. 289 (1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (2)

... omissis ...

Art. 22. *Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive.*

1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi

e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno

- Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito (199).

2. ... (200).

3. ... (201).

4. ... (202).

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità", inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui

al D.M. 10 aprile 1991 del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968 (203).

6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi

autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di

gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del

numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio

o il locale e la superficie degli stessi (204).

7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia

di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli *articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni, e *3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il

Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza

adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto

conto della possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla composizione demografica della zona.

9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio è

comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di

scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.

10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e

di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (205).

11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonché di

quelle disciplinate dal regolamento di cui al *D.M. 31 gennaio 2000, n. 29* del Ministro delle finanze,

possono partecipare anche le società di capitali.

12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile*

1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi.

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è

consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al *D.M. 2 giugno 1998, n. 174* del Ministro delle finanze, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che

prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al *D.M. 2 giugno 1998, n. 174* del

Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse

ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

b), numero 2), del *decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504*, in misura necessaria per consentire

un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60

punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto

alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a

quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del *decreto legislativo n. 504 del 1998*. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003 (206).

17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della *legge 13 maggio 1999, n. 133*.

... omissis ...

Note

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - *Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250*; - *E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e*

assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9; - I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003; - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11; Circ. 5

agosto 2004, n. 49; - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 27 febbraio 2003, n. 66; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 2 ottobre 2003, n. 346; Msg. 15 ottobre 2003, n. 357; Msg. 28 ottobre 2003, n. 372; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Circ. 16 giugno 2004, n. 95; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119; Msg. 2 agosto 2004, n. 24332; Msg. 5 agosto 2004, n. 24950; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Msg. 4 novembre 2004, n. 934; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 27 gennaio 2005, n. 10; Msg. 11 aprile 2005, n. 14972; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; - Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659; - Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003, n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Nota 2 luglio 2003, n. 2003/30221/COA/UDC; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Nota 22 settembre 2004, n. 140496; Ris. 28 dicembre 2004, n. 163/E; Ris. 23 febbraio 2005, n. 23/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E; - Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 3 marzo 2003, n. 557/B.2334.12001(1); Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n.557/B.12161.1008; - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353; - Ministero della difesa: Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948; - Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003; Nota 7 febbraio 2005; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.

(199) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 11 marzo 2003 e il D.Dirett. 10 aprile 2003.

(200) Sostituisce l'art. 38, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(201) Sostituisce l'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(202) Sostituisce l'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

(203) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(204) Comma così sostituito dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 27 ottobre 2003.

(205) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 3 aprile 2003.

(206) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003, n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del suddetto D.L. n. 147 del 2003. Per la riduzione delle aliquote di cui al presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2004 e il D.M. 11 giugno 2004.

Decreto legge 28/04/2009 n. 39 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009 (Rettifica G.U. n. 102 del 5 maggio 2009)*

Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

- a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
- b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere ^[99];
- c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota ^[95] ;
- d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi ^[96] ;
- e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore ^[101] ; ^[91]
- g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse; ^[82]
- h) per le scommesse a quota fissa di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole «introduce con uno

o più provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o più provvedimenti» e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia»; [83]

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: [84]

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illecità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica, ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo [85]; [97]

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo: [84]

1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; [86]

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; [86]

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 novembre 2010; [90]

5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione; [88] [98]

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad 1 euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro; [82]

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata [102];

[p] disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo; [93] [94]

p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010 [92], che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiante. [89] [100]

[2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive. ^[87]

Note:

[82] Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[83] Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[84] Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[85] Numero così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[86] Numero così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[87] Comma soppresso dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[88] Numero sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77. Successivamente, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 21, comma 8, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[89] Lettera aggiunta dall'art. 21, comma 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[90] Numero così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 e, successivamente, dall'art. 2, comma 2-sexies, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

[91] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 73, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

[92] Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

[93] Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

[94] Lettera soppressa dall'art. 10, comma 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[95] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 giugno 2009.

[96] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 giugno 2009.

[97] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi i due D.Dirett. 10 agosto 2009. Vedi, anche, i commi 3 e 5 dell'art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[98] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 6 agosto 2009 e il D.Dirett. 15 settembre 2009.

[99] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 16 settembre 2009 e il D.Dirett. 18 gennaio 2010.

[100] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 8 ottobre 2009.

[101] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 gennaio 2011.

[102] In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 5 luglio 2010.

DECRETO 22 febbraio 2010 (pubblicato G.U. 9 febbraio 2010, n. 32) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Visto il comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

Visto il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni, recante la definizione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro;

Visto l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'attivazione della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2004 che definisce le funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 2007, come modificato dai decreti direttoriali 31 ottobre 2007 e 4 dicembre 2007, recante termini e modalità relativi alle comunicazioni dei concessionari per la determinazione del prelievo unico erariale (PREU);

Visto il decreto direttoriale 12 luglio 2007, concernente le modalità di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco; Considerata l'esigenza di definire le norme di funzionamento degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Decreta:

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Decreto ha per oggetto:

a. la definizione dei requisiti minimi, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei sistemi di gioco, della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, ivi compresi i necessari protocolli di comunicazione;

b. la sperimentazione e l'avvio a regime degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e dei sistemi di gioco di cui fanno parte, collegati al sistema di controllo attraverso la rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo e caratterizzati dal controllo remoto del gioco che si svolge attraverso apparecchi videoterminali collocati in ambienti dedicati;

c. la definizione delle modalità di verifica e collaudo dei sistemi di gioco, della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), tramite il partner tecnologico.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

- a. AAMS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b. concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;
- c. concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- d. sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema di gioco, ovvero:
 - i. sistema centrale;
 - ii. sistema di recovery e di backup;
 - iii. sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto;
 - iv. apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con, il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala;
- e. sistema/i centrale/i, l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità, del sistema di gestione dei giochi e del RNG, di seguito definiti:
 - i. sistema/i di audit, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i componenti del sistema centrale, il sistema di sala e gli apparecchi videoterminali. Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e statistiche, consente, di ricostruire anche le partite giocate su ciascun apparecchio videoterminale, non necessariamente in formato grafico;
 - ii. sistemi di contabilità, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e tracciare le informazioni per ciascun sistema di gioco, gioco, apparecchio videoterminale, nonché per ciascun ambiente dedicato e per monitorare la contabilità complessiva e di dettaglio del sistema di gioco;
 - iii. sistemi di gestione dei giochi, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici per la gestione ed il controllo del corretto funzionamento del software di gioco. Contiene l'archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di distribuzione dei giochi presso ciascun apparecchio videoterminale e determina il risultato di ciascuna partita mediante il RNG;
 - iv. RNG (Random Number Generator), il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita;
- f. sistema/i di recovery e di backup, la componente del sistema di gioco, che garantisce - tramite ridondanza di sistemi ed infrastrutture, soluzioni di disaster recovery e di backup - il ripristino del funzionamento dell'intero sistema di gioco e almeno una copia delle banche dati. Tali sistemi sono fisicamente ubicati in un sito diverso rispetto a quello dove risulta ubicato il sistema centrale;
- g. sistema/i di sala, ovvero server di sala, la componente del sistema di gioco, contenente il sistema informatico che può gestire le operazioni di comunicazione da e per i singoli apparecchi videoterminali, fare da tramite anche per le operazioni di contabilità ed eventualmente di convalida delle vincite erogate dagli apparecchi videoterminali in relazione ai sistemi di pagamento adottati;
- h. apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.,

comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote c/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco;

i. VU (Video Lottery Terminal), l'apparecchio videoterminale;

j. rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del sistema di gioco;

k. rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che connette il sistema di gioco al sistema di controllo;

l. sistema di controllo, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i sistemali di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate;

m. specifiche del sistema di gioco, il documento, presentato dal concessionario, nel quale sono descritte, sulla base dei requisiti minimi previsti nel presente decreto, le funzionalità nonché le caratteristiche tecniche di tutte le componenti del sistema di gioco, comprensivo anche della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo;

n. jackpot, la parte della raccolta di gioco, individuata secondo i criteri di accantonamento definiti da ciascun concessionario da erogare sotto forma di vincita tra gli apparecchi videoterminali che concorrono all'accantonamento e secondo le modalità previste nelle specifiche del sistema di gioco; o. salale, ambiente dedicato dove è autorizzata l'installazione di apparecchi videoterminali.

Articolo 3 Caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento del sistema di gioco

1. Il Sistema di gioco, garantisce:

a. il colloquio in tempo reale tra tutte le sue componenti;

b. la distribuzione ed il corretto funzionamento dei singoli giochi autorizzati;

c. la distribuzione in tempo reale delle combinazioni generate dal RNG attraverso il sistema di gestione dei giochi, escludendo la possibilità di memorizzarle prima del loro utilizzo;

d. la memorizzazione e la tracciabilità in tempo reale dei dati di gioco unitamente all'adozione di soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo.

2. Il sistema di gioco è dotato di caratteristiche di sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l'inalterabilità dei dati di gioco.

3. Il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale deve prevedere:

a. procedure di verifica automatica, da eseguirsi con periodicità almeno quotidiana, dell'integrità del software installato su ciascun componente del sistema, compreso il software installato su ogni VLT;

b. il costante monitoraggio del corretto funzionamento delle componenti del sistema di gioco;

c. l'esecuzione delle procedure di blocco a fronte di eventi che segnalano malfunzionamenti c/o tentate manomissioni per tutte le componenti del sistema di gioco.

4. Il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale, oppure attraverso il sistema di sala, deve consentire la registrazione delle informazioni relative:

a. alle singole puntate e alle singole vincite;

- b. agli importi incassati ed alle vincite erogate giornalmente, mensilmente ed annualmente da ogni VLT (suddivise anche per gioco), da ogni sala, da ogni gioco offerto e dall'intero sistema;
- c. a tutte le connessioni e disconnessioni di ciascun componente del sistema di gioco;
- d. agli accessi (autorizzati e non) nonché ai soggetti che hanno avuto accesso ad ogni componente del sistema di gioco;
- e. ai guasti, agli interventi di manutenzione per ogni componente del sistema di gioco, indicando la data, l'ora dell'evento e la durata dello stesso;
- f. agli interventi effettuati sul software di ogni componente del sistema di gioco.

Articolo 4 Requisiti minimi del sistema di gioco

1. Tutte le componenti del sistema di gioco devono essere sincronizzate attraverso un'unica sorgente, adottando come riferimento il Tempo Universale Coordinato (UTC).
2. Il sistema di gioco deve essere ubicato sul territorio italiano.
3. Il RNG certificato da società autorizzate allo svolgimento di tale attività da Enti di regolazione preposti, fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti corrispondenti a ciascuna puntata.
4. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco deve garantire la continuità del collegamento anche attraverso l'utilizzo di un sistema di recovery.
5. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco deve possedere caratteristiche analoghe a quelle disponibili nelle attuali tecnologie a banda larga ed è consentito l'utilizzo di reti private virtuali (VPN) su connessioni già esistenti.
6. I protocolli di comunicazione tra le componenti del sistema di gioco dovranno garantire la riservatezza del colloquio attraverso l'uso di algoritmi crittografici con un livello di protezione equivalente a quello fornito dal protocollo TLS con RSA a 1024 bit e 3DES. I protocolli utilizzati devono implementare tecniche di rilevamento degli errori e meccanismi di recupero che consentano di evitare manomissione e modifiche dei contenuti.
7. Il sistema di gioco deve rendere disponibili online tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi 6 mesi, nonché le informazioni contabili di cui al successivo punto 8, relativamente agli ultimi 2 anni. Decorso tale periodo di tempo, tutte le informazioni saranno trasferite su supporti di memorizzazione non riscrivibili e conservate almeno per i successivi 5 anni.
8. Il sistema di gioco deve inviare al sistema di controllo con frequenza giornaliera le informazioni contabili riguardanti il giorno precedente quello di trasmissione. Le informazioni saranno trasmesse secondo le modalità descritte nelle specifiche di comunicazione tra il sistema di controllo ed il sistema di gioco. Tali informazioni riguardano in particolare, il totale delle somme giocate, le vincite riscosse e quelle erogate, suddivise anche per tipologia di gioco e ripartite per:
 - a. sistema centrale;
 - b. sala ove si svolge il gioco;
 - c. VLT.
9. Il sistema di gioco deve prevedere funzionalità di interrogazione che forniscano informazioni in tempo reale relativamente a:
 - a. lo stato del collegamento di ogni componente del sistema stesso;
 - b. la data di ultima verifica dell'integrità delle componenti del sistema di gioco;
 - c. il corretto funzionamento e le operazioni di manutenzione di tutte le componenti del sistema centrale;
 - d. i giochi disponibili in ogni sala, nonché, in ogni VLT;
 - e. gli apparecchi videoterminali con puntate in corso, ed il dettaglio delle puntate effettuate;
 - f. totali relativi a incassi e vincite con cadenza giornaliera, mensile, annuale per ciascun sistema centrale, tipo di gioco, gioco, sala ove si svolge il gioco, sistema di sala, VLT.
10. Il sistema di gioco in ogni momento deve consentire:

- a. l'interruzione/ripristino del funzionamento di tutte le componenti del sistema di gioco;
 - b. l'abilitazione/disabilitazione di uno o piu' giochi sul sistema centrale ovvero sugli apparecchi videoterminali.
11. Il sistema di sala, ove presente, deve:
- a. essere identificato in maniera univoca nell'ambito del sistema di gioco;
 - b. garantire l'impossibilita' di lettura preliminare degli esiti delle puntate prima dello svolgimento del gioco;
 - c. la rete di comunicazione tra apparecchi videoterminali e sistemi di sala, deve essere dedicata esclusivamente alla trasmissione e ricezione dei dati tra i predetti componenti del sistema di gioco.
12. Gli apparecchi videoterminali devono:
- a. avere una propria identificazione univoca visibile anche dal terminale stesso;
 - b. prevedere meccanismi idonei ad impedire intrusioni, manomissioni ed accessi non autorizzati anche dei dispositivi periferici;
 - c. prevedere un meccanismo automatico di disabilitazione al gioco, in assenza di colloquio con una qualsiasi delle componenti del sistema di gioco.

Articolo 5 Requisiti minimi del sistema di controllo

1. La rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo deve possedere caratteristiche almeno pari a quelle disponibili nelle attuali tecnologie a banda larga.
2. Il protocollo di comunicazione tra il sistema di gioco e il sistema di controllo sana' oggetto delle specifiche di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
3. Il sistema di controllo deve consentire la visibilita' di quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, attraverso strumenti hardware e software resi disponibili dal sistema di gioco.

Articolo 6 Parametri di funzionamento del gioco

1. Il costo massimo della singola partita e' pari a euro 10,00 (dieci/00), con una posta minima di gioco di 0,5 euro; il pagamento puo' avvenire tramite:
 - a. monete e/o banconote;
 - b. tecnologie basate su sistemi di ticket;
 - c. carte prepagate;
 - d. conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card;
 - e. la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.
2. La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita e' pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite superiori all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono erogate a cura del concessionario secondo modalita' che saranno espone al pubblico nella sala ovvero sull'apparecchio videoterminale; la contabilizzazione e (erogazione delle vincite superiori ad euro 5.200,00 (cinquemileduecento/00) assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio.
3. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non puo' essere inferiore all'K5% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo gioco; la verifica di tale parametro avviene in sede di verifica di conformata' e collaudo del RNG e dell'algoritmo di distribuzione delle vincite ed e' sottoposto a monitoraggio al raggiungimento di un numero pari ad almeno 5.000.000 di puntate (con riferimento al sistema di gioco e ad ogni singolo gioco) e successivamente semestralmente, sulla base dei risultati forniti dal sistema di audit.

Articolo 7 Jackpot

1. Il sistema di gioco può consentire vincite superiori a quelle di cui al precedente articolo attraverso il meccanismo del jackpot; i criteri di accantonamento degli importi destinati al jackpot sono definiti dal sistema di gioco tenendo conto che gli importi in questione sono ricompresi nella percentuale della raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% o della raccolta di gioco complessiva; la distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco, anche con riferimento al singolo gioco; nel primo caso l'esito vincente è relativo ad una puntata effettuata su uno degli apparecchi videoterminali installati presso la sala interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco.

2. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), 3. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascun sistema di gioco è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 8 Caratteristiche dei giochi

1. I giochi offerti non devono risultare lesivi del buon costume.

2. I giochi offerti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d'autore, marchi e brevetti.

3. I giochi devono prevedere un funzionamento, in modalità demo, che assicuri l'esemplificazione delle regole di gioco.

4. La percentuale delle somme giocate destinate alla vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%.

Articolo 9 Ambienti dedicati

1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:

a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;

b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;

c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;

d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

2. Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i seguenti requisiti:

Classe di mq valori

Da 50 a 100mq sino a 30 VLT

Tra 101 e 300 mq sino a 70

VLT Oltre 300 mq sino a 150

VLT

3. Alla porzione della rete telematica di collegamento del sistema di gioco presente all'interno della sala si estendono le previsioni dettate per la sicurezza della rete stessa; gli eventuali collegamenti wireless devono prevedere appropriati protocolli che consentano di effettuare mutua autenticazione e crittografia tra l'unita' wireless ed il server di autenticazione, garantendo l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi.

4. Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

5. Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S..

Articolo 10 Sperimentazione e collaudo

1. Al fine di consentire la sperimentazione dei sistemi di gioco, che potra' essere avviata tra il 1 ° ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009 e che avra' la durata di almeno due mesi per ciascun concessionario, AAMS, per il tramite del proprio partner tecnologico, rendera' pubbliche:

a. entro il 24 luglio 2009 le linee guida per la presentazione dei sistemi di gioco;

b. entro il 30 luglio 2009 le specifiche di comunicazione per il colloquio tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo.

2. Sono autorizzati a partecipare alla fase di sperimentazione i soggetti aggiudicatari della procedura di selezione aperta per individuare gli affidatari della concessione, indetta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, in data 14 aprile 2004, che, entro il 15 settembre 2009, abbiano presentato la documentazione redatta secondo le linee guida di cui al precedente comma, previa verifica da parte di AAMS della conformita' di tale documentazione.

3. La sperimentazione ha la finalita' di:

a. verificare la compatibilita' delle soluzioni tecnologiche adottate per ciascun sistema di gioco con le caratteristiche ed i requisiti di cui al presente decreto;

b. verificare la corretta integrazione tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo;

c. rilevare la eventuale necessita' di integrazione delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento dei sistemi di gioco.

4. Ciascun soggetto ammesso alla fase di sperimentazione dovra' rendere disponibile:

a. un numero di apparecchi videoterminali non inferiore a 10 ubicati in almeno 3 differenti ambienti;

b. tutte le diverse tipologie di modelli di apparecchi videoterminali previste per il sistema di gioco da sperimentare;

c. almeno 5 differenti giochi.

5. Durante la fase di sperimentazione non e' prevista l'offerta di gioco aperta al pubblico.

6. All'esito della fase di sperimentazione i sistemi di gioco di cui e' richiesta l'introduzione in esercizio verranno sottoposti a collaudo da parte di AAMS, per il tramite del suo partner tecnologico, sulla base delle regole e modalita' definite nel manuale di collaudo che sara' reso pubblico entro il 31 ottobre 2009; il collaudo dovra' completarsi entro 60 giorni dalla conclusione della sperimentazione, salvo che il concessionario del sistema di gioco non richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni;

7. Gli apparecchi videoterminali potranno essere fisicamente installati per la raccolta del gioco al verificarsi delle seguenti condizioni:

a. esito positivo del collaudo del sistema di gioco di cui costituiscono parte;

- b. esito positivo della verifica della idoneità della sala nella quale sono installati;
- c. individuazione univoca di ciascun apparecchio videoterminale mediante attribuzione di un apposito codice che lo identifichi da parte del sistema di controllo e sia visibile in sede di ispezione.

Articolo 11 Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, anche attraverso l'utilizzo di messaggi visibili sull'apparecchio videoterminale ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto di gioco ai minori.
2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.
3. AAMS rende disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 gennaio 2010

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 109

Decreti direttoriali e interdirettoriali

Decreto del 27 luglio 2011

Protocollo n 2011/30011/giochi/UD *Ministero dell'economia e delle finanze*

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;

Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;

Visto il Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

Visto il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S (VLT) , che ne disciplina anche i limiti di installabilità;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81 e 82;

Considerata in particolare la necessità di emanare ai sensi del predetto articolo 1, comma 81, un decreto direttoriale recante la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri della tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata e della estensione della superficie;

Ritenuto di dover tener conto della ricognizione effettuata sempre ai sensi della medesima disposizione normativa;

Considerato che, ai fini della rilevazione dei parametri numerico quantitativi, ricorre la necessità di disciplinare preliminarmente con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma 72 del predetto articolo della legge di stabilità 2011, lo stato e l'ubicazione degli apparecchi;

Ritenuto, ancora, di dover disciplinare separatamente gli esercizi nei quali si svolge attività di gioco in via esclusiva e quelli assimilabili a questi ultimi;

Ritenuto inoltre di dover dettare apposita disciplina per gli esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in via diretta o indiretta, una concessione per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico;

Ritenuto ancora che, in ogni caso, deve farsi riferimento alla superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti, dettando limiti massimi sia la superficie minima da assicurare per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento ;

Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore Generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

DECRETA

Articolo 1 Stato e ubicazione degli apparecchi

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto, sono definiti i seguenti stati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento:

- **esercizio**: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco;

- **magazzino**: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione censita come magazzino nella banca dati di AAMS, e nella quale non è consentita la raccolta di gioco, ovvero i videoterminali esclusi dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco VLT, risultino non abilitati alla predetta raccolta;

- **manutenzione straordinaria:** stato nel quale gli apparecchi, ovvero i videoterminali già in stato di esercizio o di magazzino, risultino indisponibili in quanto è stato comunicato dai concessionari di rete un messaggio telematico, contenente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con la conseguente inibizione della raccolta del gioco.

2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, è il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videoterminali risultino allocati in stato di esercizio o di magazzino.

3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS.

Articolo 2 Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi

1. Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni:

a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per il tramite del punto di accesso installato nel punto di vendita ovvero tramite il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso la stessa ubicazione, secondo quanto previsto all'articolo 1;

b) non si tiene conto degli apparecchi e dei videoterminali che risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero in stato di manutenzione straordinaria;

c) la data di installazione risulta fissata al momento dell'acquisizione in banca dati di AAMS;

d) sono considerati eccedenti gli apparecchi o i videoterminali che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata la presenza del numero che la singola ubicazione può al massimo ospitare.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lo stato di esercizio degli apparecchi o dei videoterminali allocati presso il punto vendita di ubicazione si presume mantenuto fino a quando una successiva informazione non dichiari la sopravvenienza di un nuovo stato e/o di una nuova ubicazione.

Articolo 3 Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi "attività di gioco esclusiva", presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

a) Bar ed esercizio assimilabile;

b) Ristorante ed esercizio assimilabile;

c) Stabilimento balneare;

d) Albergo o esercizio assimilabile;

e) Edicole;

f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4 Parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

1. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.

2. Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente.

3. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

Punti di vendita	Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. installabili	Numero di apparecchi comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. installabili
-------------------------	---	---

Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili individuati all'articolo 3, numeri 1 e 2 del presente decreto.	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.	Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt;
Punti di vendita individuati all'articolo 3, numero 3 del presente decreto.	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi.	

Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3 numero 4 lettere a), b) e) ed f) del presente decreto.	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq.
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3, numero 4 lettere c) e d) del Presente decreto	Fino ad un massimo di 10 apparecchi

Articolo 5 Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3.
3. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

Articolo 6 Sanzioni

1. Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'articolo 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporre la rimozione.
2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di AAMS-Sogei, quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione.
3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello

stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata.

5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'articolo 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente articolo 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilità, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto.

6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi, previsti nella tabella di cui all'articolo 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, nel quale i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.

7. Il mancato rispetto della condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui al precedente articolo 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell' esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio.

Articolo 7 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.

2. In sede di prima applicazione, che si conclude entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto i dati rilevati per verificare l'eccedenza rispetto ai parametri numerico quantitativi, di cui al presente decreto, sono quelli derivanti dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dalle rilevazioni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché da accessi, controlli ed ispezioni.

3. La ricognizione prosegue, a carico dei concessionari, con cadenza mensile per tutti gli esercizi per i quali non sia pervenuta, a qualunque titolo, comunicazione, sempre da parte dei concessionari, dei dati di installazione nei punti di vendita.

4. Successivamente al termine di cui al precedente comma 2, il riscontro delle informazioni derivante dalla ricognizione può essere effettuato con le dichiarazioni che i titolari dei punti di vendita, di cui al precedente articolo 3, nei quali i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, possono rendere in sede di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

5. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2011

per il Direttore Generale
Il Direttore per le Strategie
Antonio Tagliaferri

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLI MINISTERI ECONOMICI E FINANZIARI IN DATA 05 AGOSTO 2011
REGISTRO 008 ECONOMIA E FINANZE FOGLIO N° 114

Decreto 9 settembre 2011

Prot. n. 2011/ 31857/Giochi/ADI *Ministero dell'economia e delle finanze*

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

Visto l'articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326 , e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S.;

Visti gli articoli 2-ter e 2-quater del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010 n. 73;

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011;

Visto l'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111, ed in particolare i commi 20, 21, 22 e 41.

DECRETA

Art. 1 Elenco

1. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220.
2. L'elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni, e sottosezioni.
3. L'iscrizione all'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

Art. 2 Pubblicità dell'elenco

1. L'elenco è pubblico.
2. Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione "Giochi" - "Apparecchi da divertimento".
3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.

Art. 3 Struttura dell'elenco

1. L'elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i :

Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.;

Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;

Sezione C – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

2. La **Sezione A** è articolata nelle seguenti sottosezioni:

a) Proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;

b) Possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;

c) Proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;

d) Possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

3. La **Sezione B** è articolata nelle seguenti sottosezioni:

a) Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che sono proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al T.U.L.P.S., e successive modificazioni;

b) Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che non sono proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al T.U.L.P.S., e successive modificazioni.

4. La **Sezione C** è articolata nelle seguenti sottosezioni:

a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videotermini e sistemi di gioco;

b) Titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videotermini;

c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) licenza di cui all'articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;

b) certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.

2. I requisiti di cui al "comma 1" valgono anche laddove la richiesta si riferisca all'iscrizione a più sezioni.

3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1 lett. b) deve coprire l'intero periodo di iscrizione. A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.

4. Il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell'art. 86, ovvero dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è tenuto a comunicarne il possesso all'atto della richiesta, fermo restando che l'eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall'elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.

5. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei requisiti all'atto della richiesta.

Art. 5 Ulteriori requisiti

1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l'insussistenza negli ultimi cinque anni:

a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

reati collegati ad attività di stampo mafioso;

delitti contro la fede pubblica;

delitti contro il patrimonio;
reati di natura finanziaria o tributaria;
reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;

- b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- c) di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di PREU;
- d) di provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione;
- e) per soggetti diversi da quelli della **Sezione B**, di contratti stipulati con soggetti non iscritti all'elenco;

2. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:

- violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- violazioni amministrative previste dall'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con legge 15 luglio 2011 n.111;
- altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2011.

4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella **Sezione A**, sottosezioni "c" e "d" e nella **Sezione C** di cui all'art. 3 del presente decreto, qualora svolgano, a qualunque titolo, attività di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell'importo residuo:

- a) non essere incorsi nell'arco dell'anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell'importo residuo dovuto a titolo di PREU.
- b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio, posseduto o detenuto o di cui è proprietario, e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al concessionario e all'erario.

6. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella **Sezione C**, sottosezione "a" di cui all'articolo 3 del presente decreto:

- a) l'insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater c.p.;
- b) dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività:
 - progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;

- realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videotermini, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;
- manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei sistemi di gioco con i relativi videotermini, e di tutte le periferiche ad essi connessi.

7. La certificazione di qualità ISO 9001:2008 è richiesta per tutte le attività di manutenzione sulle schede di gioco e sui sistemi di gioco con i relativi videotermini e per le attività di manutenzione relative ad interventi di riparazione o sostituzione degli apparecchi e delle componenti degli stessi, soggette a verifica tecnica di conformità.

Art. 6 Campo di applicazione

1. L'iscrizione all'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 1° gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..
2. I soggetti che richiedono l'iscrizione indicano tutte le Sezioni e le sottosezioni alle quali, in virtù dell'attività svolta, devono risultare iscritti.
3. Ai fini dell'iscrizione, è necessario il possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5 riferiti specificamente alle Sezioni e sottosezioni per le quali si chiede l'iscrizione.
4. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell'organo di amministrazione, nonché per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna.
5. Per i circoli privati e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi.

Art. 7 Certificazione

1. L'iscrizione all'elenco è attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall'Ufficio Regionale competente per territorio.
2. La richiesta di iscrizione è effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all'Ufficio Regionale competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.
3. Chiunque intenda richiedere l'iscrizione è tenuto a comunicare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs n. 196/2003.

Art. 8 Durata

1. L'iscrizione, di durata riferita all'anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. In sede di prima applicazione le richieste d'iscrizione devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 ottobre 2011.
3. La prima pubblicazione dell'elenco è disposta a far data dal 1° dicembre 2011.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l'iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all' Ufficio Regionale di AAMS, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, e allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.
5. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.

Art. 9 Rapporti contrattuali

1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività previste nel presente decreto.
2. A tal fine è fatto obbligo ai concessionari di comunicare la costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni dalle date delle relative vicende giuridiche.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell'elenco.
4. E' fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere, ai soggetti di cui alle **Sezioni A e C** dell'elenco, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.
5. Qualora in virtù di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS, sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della rete telematica, tale contratto deve essere redatto ai sensi dell'art. 1351 del c.c., ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.
6. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal comma 4, è nullo.
7. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è risolto di diritto.

Art.10 Sospensione

1. In caso di violazione del divieto posto dall'articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n.111, i soggetti iscritti sono sospesi per un periodo da uno a tre mesi dall'elenco di cui al presente decreto.

Art.11 Cancellazione

1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell'anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell'elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione, di cui all'art. 4 e 5, l'Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall'elenco.
3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l'Ufficio Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.
4. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'Ufficio competente per territorio con il medesimo provvedimento con il quale è accertata la terza violazione anche non continuativa nel corso di un triennio, di cui all'articolo 24, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 12 Violazioni

1. I concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti iscritti nell'elenco che risultino sospesi ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto.
2. Nel caso sussistano rapporti contrattuali in corso con i predetti soggetti, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco.
3. I concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti non iscritti nell'elenco ovvero che risultino cancellati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto .
4. In caso di cancellazione ovvero di sospensione dall'elenco di soggetti iscritti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione o sospensione dall'elenco, successivamente alla pubblicazione.
5. In caso di cancellazione ovvero di sospensione, il concessionario provvede rispettivamente all'estinzione o alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall'informazione pervenuta.
6. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell'avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali, ovvero dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, con soggetti cancellati o sospesi entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, la comunicazione dell'Amministrazione di cui al comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata.
7. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti o cancellati, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o che risultino sospesi ai sensi dell'articolo 10, anche accertata successivamente, e' comminata, da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
8. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
9. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.
2. Il versamento eseguito alla data del 30 giugno 2011 va integrato di € 50,00 (euro cinquanta/00) con le stesse modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente decreto, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011.
3. L'integrazione della domanda, anche ai soli fini della presentazione della quietanza del versamento di cui al comma 2, va effettuata entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono necessari ai fini dell'iscrizione.

Art. 14 Disposizioni abrogative

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto direttoriale n.2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011, ed il decreto direttoriale n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011.
2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione dell'elenco.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma li 9 settembre 2011

Raffaele FERRARA

Registrato alla Corte dei Conti il 21 settembre 2011

Ufficio Controlli Ministeri Economici e Finanziari, Registro n. 009 Economia e Finanze,
foglio n. 310

A cura dell'Ufficio Legislativo ANCI